DISPOSIZIONI URGENTI PER CONTRASTARE IL TERRORISMO INTERNAZIONALE

Art. 7

Estensione delle disposizioni in tema di misure di prevenzione ai reati di terrorismo

All'articolo 18, primo comma, n. 1), della legge 22 maggio 1975, n. 152, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "nonche' alla commissione dei reati con finalita' di terrorismo anche internazionale.".

Versione in vigore dal 19 ottobre 2001, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disposizioni urgenti per contrastare il terrorismo internazionale
Estremi	Decreto-legge 18 ottobre 2001, n. 374
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 19 ottobre 2001

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 26 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disposizioni-urgenti-per-contrastare-il-terrorismo-internazionale/art-7-estensione-delle-disposizioni-in-tema-di-misure-di-prevenzione-ai

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it